



Oggetto: autorizzazione della proroga del contratto di cui all'Ordine di Fornitura CIG derivato 938489110E, stipulato da AIFA con il RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile Consielte S.c.r.l., N&C S.r.l. (mandanti), mediante adesione alla Convenzione Consip *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 - CIG originario 8133302522 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC)”* nonché alla modifica del quadro economico dell'acquisto medesimo di cui al CUI S97345810580202200004, inserito nel programma biennale degli acquisti 2022-2023 (Mod. 232_01 prot. ID n. 196041335 dell'08/10/2025 - Mod. 232_02 n. 67/2025, prot. ID n. 196047051 del 09/10/2025).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *“Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 5 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 *“Disposizioni transitorie e finali”*, comma 3, ai sensi del quale *“le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA”*;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche *“Regolamento di contabilità”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici”* con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche *“Codice”*;

Visto il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, in appresso per brevità anche *“Correttivo”*;

Visto in particolare l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *“le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia ... OMISSIS...”*;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” in appresso per brevità anche “Codice”, applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023 e, pertanto anche alla Convenzione in oggetto, aggiudicata da Consip a seguito di gara indetta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 anteriormente al 1° luglio 2023;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Visto l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 recante *“Incentivi per funzioni tecniche”*;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visto l'art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e ss. mm.ii. in virtù del quale: *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

Visto l'art. 1 comma 512 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss. mm. ii., in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'Agenzia ha mantenuto la propria

Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell’Ufficio Technology & Communication, di cui all’art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell’Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all’art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dott. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di *“Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture”* (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2024;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2025-2027 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 63 del 10 dicembre 2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla

Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF, Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L), recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23/10/2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027 e la successiva delibera n. 56 del 17/09/2025, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la revisione del budget 2025;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA direttoriale n. 25 del 26/01/2022, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato adottato il *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”*, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”* e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT in uso presso la sede dell'AIFA, identificato col CUI S97345810580202200004;

Vista la Convenzione Consip *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 - CIG originario 8133302522 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC)”*, aggiudicata al RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) - Maticmind S.p.A. (mandante) aggiudicato al RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile Consielte S.c.r.l., N&C S.r.l. (mandanti);

Visto il contratto di cui all'Ordine di Fornitura (ODF), CIG derivato 938489110E, avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro dell'AIFA, per una durata di 36 mesi a decorrere dal 26/10/2022 e per un importo complessivo di euro 950.750,64 oltre IVA, stipulato dall'AIFA in adesione al sopra citato Lotto 1 della Convenzione Consip *"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - (PAC) - CIG originario 8133302522"*, giusta determina autorizzativa del Direttore Generale n. 379/2022;

Considerato che il su citato contratto CIG derivato 938489110E è in scadenza al 25/10/2025;

Visto l'Accordo Quadro CONSIP *"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2, Lotto 1 – Servizi di gestione, manutenzione e Service Desk per le PAC – CIG originario A03C87C8C6"* aggiudicato al RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l., Sielte S.p.A., Consorzio Stabile Three For Tech Group S.C.A.R.L., Smi Technologies And Consulting S.r.l., Fos S.p.A., Project Consulting S.r.l. e attivo dal 29/07/2025 al 29/07/2027;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Amministrativo n. 6 del 14/01/2025 con la quale è stato adottato il *"Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2025-2026 e 2027"*, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023, approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio"*, come modificato con la determina a firma del Direttore Amministrativo n. 262 del 06/10/2025 e nella quale è stato espressamente previsto l'acquisto dei predetti servizi mediante adesione al nuovo Accordo Quadro Consip, identificato col CUI n. S97345810580202500011;

Preso atto dell'intervenuta acquisizione societaria di Vodafone Italia S.p.A. da parte di Fastweb S.p.A. nel corso del 2025;

Preso atto che il Settore ICT ha tempestivamente avviato con l'aggiudicatario del Lotto 1 dell'Accordo Quadro, CIG originario A03C87C8C6, tutte le attività necessarie per aderire a detto strumento di acquisto messo a disposizione da Consip S.p.A., al fine di garantire i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro dell'AIFA senza soluzione di continuità e che, tuttavia, l'acquisizione societaria di Vodafone Italia S.p.A. da parte di Fastweb S.p.A. intervenuta *medio tempore* ha comportato un conseguente inevitabile allungamento dei tempi tecnici e amministrativi necessari per la definizione e la sottoscrizione dei nuovi atti contrattuali ed in particolare del perfezionamento del Piano dei Fabbisogni per l'AIFA;

Visto l'art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, in virtù del quale *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

Considerato che l'opzione di proroga è espressamente prevista all'art. 4 comma 5 dell'Accordo Quadro *"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 – edizione 1 – lotti 1, 2, 3, 4 e 5"*;

Vista la nota informativa ID n. 196007300 del 07/10/2025 con cui il dirigente del Settore ICT ha informato il Direttore Amministrativo della opportunità di sottoporre al Consiglio di amministrazione la richiesta di variazione del sopra citato *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”* ed in particolare ha rappresentato che, considerata l’imminente scadenza del contratto di cui al sopra citato ODF CIG derivato 938489110E e CUI S97345810580202200004, si rende necessario procedere con una proroga dello stesso per un impegno di spesa pari a euro 210.000,00 oltre IVA e per una durata di n. 6 mesi e comunque nelle more del perfezionamento dell’adesione di AIFA al nuovo Accordo Quadro Consip CIG originario A03C87C8C6, al fine di garantire senza soluzione di continuità i servizi in argomento, indispensabili per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi informatici dell’Agenzia;

Vista la delibera AIFA n. 68 del 08/10/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha autorizzato la modifica del *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”* con riferimento all’acquisto di cui al contratto CUI S97345810580202200004 da prorogare;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, del Settore ICT, prot. ID. n. 196041335 del 23/09/2025, con il quale è stato richiesto di procedere alla proroga dell’attuale Contratto CIG derivato 938489110E di cui all’ODF stipulato con il RTI Fastweb S.p.A. (mandataria) – Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile Consielte S.c.r.l., N&C S.r.l. (mandanti), mediante adesione alla Convenzione Consip *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 - CIG originario 8133302522 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC)”*, per un importo di euro 210.000,00 oltre IVA e per una durata a decorrere dal 26/10/2025 di 6 mesi e comunque nelle more che venga perfezionata l’adesione di AIFA all’Accordo Quadro CONSIP per i *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2, Lotto 1 - Servizi di gestione, manutenzione e Service Desk per le PAC (CIG originario A03C87C8C6)”*;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 67/2025, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 09/10/2025 attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo 232_01 e precisamente che l’acquisto si rende necessario per garantire la continuità dei servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT dell’AIFA, indispensabili al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema informatico e telematico di AIFA in particolare delle postazioni di lavoro in dotazione al personale (personal computer e telefoni), del centralino telefonico e degli apparati di rete installati presso le sedi dell’Agenzia ;

Viste le autocertificazioni dell’assenza di conflitti di interesse con il RTI in oggetto rilasciate dal Dirigente richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura e dal DEC del contratto (All.2);

Preso atto che nulla osta da parte del RUP e del DEC del contratto in argomento e alla luce della sopra citata Delibera del Consiglio di amministrazione n. 68 del 08/10/2025;

Rilevato che le modifiche alla programmazione sono espressamente consentite dall'art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del quale la stazione appaltante ha la possibilità di aggiornare o modificare il programma, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Preso atto che tale facoltà di modifica è stata, peraltro, espressamente prevista anche nella sopra citata Determina direttoriale n. 25 del 26/01/2022 di approvazione del Programma;

Tenuto conto altresì di quanto previsto dal sopra citato art. 7 del DM MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 8 è disposto che *"I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente ...omissis... qualora le modifiche riguardino...omissis... lettera e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse."*;

Considerato che il Programma biennale degli acquisti dell'Agenzia costituisce per l'AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che il predetto acquisto verrà autorizzato col presente provvedimento essendone stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Vista la nota, acquisita al protocollo AIFA n. 0013501 del 04/02/2021, con la quale il Servizio Contratti Pubblici del predetto Ministero ha precisato che, in caso di eventuali modifiche che si prevede di apportare a contratti già stipulati a seguito di procedure di affidamento previste in precedenti programmi biennali, trattandosi di procedura già avviata, la programmazione non necessita di modifica, *"Le attività di programmazione, infatti, afferiscono alle procedure ancora da avviare. Dovrà essere modificato, invece, il quadro economico"*;

Ritenuto necessario quindi, alla luce delle motivazioni sopra esposte, procedere alla modifica del quadro economico pertinente l'acquisto CUI S97345810580202200004 inserito nel suddetto *"Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023"* e procedere alla proroga del Contratto CIG derivato 938489110E per un importo aggiuntivo di euro 210.000,00 (duecentodieci/00) oltre IVA e per una durata, a decorrere dal 26/10/2025, di 6 mesi e comunque sino al perfezionamento dell'adesione di AIFA all'Accordo Quadro CONSIP per i *"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2, Lotto 1 - Servizi di gestione, manutenzione e Service Desk per le PAC (CIG originario A03C87C8C6)"*;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione alla proroga del Contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sussistendo le condizioni di cui all'art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, è autorizzata alla proroga del contratto di cui all'ODF CIG derivato
-

938489110E - CUI S97345810580202200004, stipulato da AIFA, in adesione al *“Lotto 1 - Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC) - CIG originario 8133302522”* per la prestazione di servizi di gestione e manutenzione dei diversi sistemi tecnologici ICT dell'AIFA, con il RTI FASTWEB (P.IVA 12878470157), con sede legale in piazza Adriano Olivetti 1 - 20139 – Milano (MI), costituito dalla mandataria Fastweb S.p.A. e dalle mandanti Maticmind S.p.A., Consorzio Stabile CONSELTE S.c.r.l., N&C S.r.l..

2. La proroga è autorizzata per una durata, a decorrere dal 26/10/2025, di sei mesi e comunque sino al perfezionamento dell'adesione di AIFA all'Accordo Quadro CONSIP per i *“Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni 2, Lotto 1 - Servizi di gestione, manutenzione e Service Desk per le PAC (CIG originario A03C87C8C6)”*, salva diversa determinazione di AIFA.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. In ragione di tale modifica, l'importo del contratto CIG derivato 938489110E - CUI S97345810580202200004 è incrementato, rispetto a quanto già autorizzato con Determina direttoriale n. 379/2022, di un importo massimo non garantito di ulteriori euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre IVA. Nel caso la proroga abbia durata inferiore a sei mesi, detto importo verrà commisurato in base alla effettiva durata della proroga stessa.
2. Detta spesa graverà *pro quota* sul budget degli anni 2025 e 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dal RTI FASTWEB.
4. Per i fini di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nella sopra citata Determina direttoriale n. 620/2018 come integrata con Determina n. 15/2022, il 2% dell'importo di cui al comma

Art. 3

(autorizzazione della modifica del quadro economico del CUI S97345810580202200004)

1. Per le motivazioni di cui in premessa si dà incarico all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere a modificare il quadro economico dell'acquisto CUI S97345810580202200004, inserito nel *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”*, aggiornandone l'importo da euro 950.750,64 oltre IVA a euro 1.160.750,64 oltre IVA e la durata da 36 a 42 mesi.

Art. 4

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-eforniture>.

Il Direttore Amministrativo

Giovanni Pavesi

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 09/10/2025 n. 67/2025 attestante la copertura finanziaria.
2. N. 2 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciata dalla Dirigente richiedente l'acquisto, nonché RUP e del DEC.
3. Tracciato del MIT riportante il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022-2023 aggiornato con la modifica *de qua* in oggetto.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.
